



09919-19

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

EQUA
RIPARAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- STEFANO PETITTI - Presidente -
- LUIGI GIOVANNI LOMBARDO - Rel. Consigliere -
- LUIGI ABETE - Consigliere -
- ROSSANA GIANNACCARI - Consigliere -
- STEFANO OLIVA - Consigliere -

R.G.N. 4488/2018

Cron. 9919

Rep. /

Ud. 08/03/2019

CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 4488-2018 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

- **ricorrente** -

contro

NICOLA, elettivamente domiciliato in

, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di PERUGIA,
depositato il 29/06/2017;


MIN. ECO. FINANZE CON
RIPARAZIONE A DEBITO

2019

636

DR

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 08/03/2019 dal Consigliere LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO.





Rilevato che:

– con ricorso in riassunzione depositato presso la Corte di Appello di Perugia, a seguito della declaratoria di incompetenza della Corte di Appello di Roma, Nicola chiese, ai sensi della legge n. 89 del 2001, la condanna del Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento dell'indennizzo per la irragionevole durata di un processo amministrativo iniziato dinanzi al T.A.R. del Lazio il 26/6/1995 – nell'ambito del quale egli (ancora studente del quinto anno dell'Istituto Tecnico Commerciale di Rignano Flaminio) aveva impugnato il giudizio di non ammissione agli esami di maturità per l'anno scolastico 1994-1995, espresso nei suoi confronti dal Consiglio di classe – e definito con sentenza del 3/12/2008, che aveva dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;

– con decreto del 29/6/2017, la Corte territoriale accolse la domanda, liquidando in favore del ricorrente la somma di euro 5.167,00;

– per la cassazione di tale decreto il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha proposto ricorso affidato a due motivi;

– Nicola ha resistito con controricorso;

Considerato che:

– con i due motivi di ricorso si denunciano omesso esame di fatto decisivo e plurime violazioni di legge, per non avere la Corte territoriale considerato che il T.A.R., a fronte di un ricorso giurisdizionale presentato il 26/6/1995, aveva tempestivamente provveduto – con ordinanza cautelare del 5/7/1995 – ad ammettere il ricorso con riserva agli esami di maturità e che lo studente, in forza



di tale ordinanza, aveva potuto prendere parte agli esami e, in data 17/7/1995, conseguire il diploma di maturità. Il conseguimento del diploma aveva determinato l'assorbimento del giudizio negativo del Consiglio di classe oggetto di impugnazione e, conseguentemente, l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Deduce il Ministero ricorrente che, avendo il conseguito fin da subito il bene della vita per il quale si era rivolto al giudice amministrativo ed essendo stata tempestivamente e pienamente soddisfatta la sua domanda di giustizia, non era nella specie configurabile alcun patema d'animo da parte del ricorrente in relazione alla pendenza del giudizio e nessun danno egli aveva potuto subire in ragione della prolungata, quanto inutile, pendenza del giudizio amministrativo;

– le censure sono fondate, non avendo la Corte territoriale considerato il fatto decisivo dell'avvenuto conseguimento del diploma, da parte del ricorrente, grazie al provvedimento cautelare (di ammissione con riserva) concesso, fin dal 17/7/1995, ossia meno di un mese dopo la proposizione della domanda;

– è ben vero che, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, il danno non patrimoniale, in quanto conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, si presume sino a prova contraria, onde nessun onere di allegazione può essere addossato al ricorrente, essendo semmai l'Amministrazione resistente a dovere fornire elementi idonei a farne escludere la sussistenza in concreto (Cass., Sez. 2, n. 10858 del 07/05/2018); tale principio, tuttavia, va coniugato col principio di "acquisizione processuale", alla stregua del quale le risultanze istruttorie comunque ottenute, e quale



che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale si siano formate, concorrono tutte indistintamente alla formazione del convincimento del giudice; conseguentemente, quando nel giudizio di equa riparazione siano stati acquisiti elementi di prova che escludono la sussistenza del danno non patrimoniale, il giudice non può esimersi dall'esaminarli e dal valutarli ai fini della decisione della causa;

- sul punto va ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, in tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all'accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all'irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione (Cass., Sez. 1, n. 25365 del 17/10/2008; e prima Cass., Sez. Un., n. 1338 del 26/01/2004);

- alla stregua di quanto sopra, avendo la Corte territoriale ommesso di considerare il fatto decisivo - e risultante dagli atti di causa - dell'avvenuto tempestivo conseguimento del diploma da parte del _____ il ricorso va accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato;

- non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ricorrono le condizioni di cui all'art. 384 cod. proc. civ. perché questa Suprema Corte decida la causa nel merito;



– rileva la Corte che il T.A.R., a fronte di un ricorso giurisdizionale presentato il 26/6/1995, ha emesso con assoluta tempestività ordinanza cautelare (datata 5/7/1995) con la quale ha ammesso il ricorso con riserva agli esami di maturità ed ha consentito allo stesso di prendere parte agli esami e di conseguire in data 17/7/1995 – ossia a meno di un mese dalla proposizione del ricorso giurisdizionale – il diploma di maturità;

– il conseguimento del diploma ha determinato l’assorbimento del giudizio negativo del Consiglio di classe oggetto di impugnazione e la carenza di interesse del ricorrente alla pronuncia sulla illegittimità dell’atto impugnato;

– il ricorrente ha conseguito fin da subito il bene della vita (diploma di maturità) per il quale aveva presentato ricorso giurisdizionale ed è rimasto poi negligenemente inerte per ben undici anni, non sollecitando alcuna decisione, depositando poi solo il 18/7/2006 istanza di prelievo;

– le circostanze sopra evidenziate escludono che il ricorrente possa aver subito alcun patema d’animo per la prolungata, quanto inutile, pendenza del giudizio amministrativo, essendo stato fin da subito soddisfatto l’interesse sostanziale per il quale egli si era rivolto al giudice e non avendo il medesimo più interesse – una volta conseguito il diploma – alla decisione della causa nel merito, come riconosciuto dalla sentenza del T.A.R. che ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;

– la domanda di equa riparazione risulta, perciò, infondata e va rigettata;



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA CIVILE
proc. n. 4488/2018 R.G.

– le spese dei due gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;

P. Q. M.

accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo la causa nel merito, rigetta la domanda di equa riparazione proposta da Nicola; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, delle spese del giudizio, che liquida, per compensi, in euro 1.200,00 (milleduecento) per il giudizio di merito e in euro 1.000,00 (mille) per il giudizio di legittimità, oltre spese prenotate a debito;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, addì 8 marzo 2019.

IL PRESIDENTE
Stefano Petitti

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardiello

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma. 9 APR. 2019

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Simona Cicardiello